



COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

All'atto della Giunta comunale n. 135 del 14/12/2010 Allegato E

Art. 1 – Oggetto, finalità e definizioni

1. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intenda affidare incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata continuativa.

2. Per "collaborazioni" rilevanti in questa sede, si intendono i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione anche universitaria, che si concretizzano in una prestazione d'opera soggetta a poteri di coordinamento e di direzione dell'Amministrazione, comunque non a carattere subordinato.

3. Non rientrano pertanto nell'ambito del presente regolamento le seguenti fattispecie di incarico:

- a) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 (uffici di supporto agli organi di direzione politica), ossia le cosiddette "collaborazioni di staff"
- b) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici mediante contratto a tempo determinato di diritto privato)
- c) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (comma 6 quater dell'art. 7, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165);
- d) gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche, regolati dagli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici)
- e) gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 626/1994
- f) gli incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio disciplinati dalla L. n. 818/1984
- g) Incarichi di attuazione della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo regolati dal DPR n. 293/2002
- h) Rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti, di cui alla L. n. 203/2003
- i) Incarichi per gli addetti stampa di cui all'art. 9 della L. n. 150/2000
- j) Prestazioni specifiche richieste da programmi di ricerca – art. 51, comma 6, L. n. 449/1997
- k) Tutti gli incarichi regolati da specifiche leggi.

Questa tipologia di atti è comunque sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 127 della legge 23/12/1996, n. 662 ed all'art. 1, comma 173 della legge 23/12/2005, n. 266; pertanto si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8, in materia di pubblicazione, efficacia e comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica ed alla Corte dei Conti.

4. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità previste dall'art. 110, comma 6, del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi di cui all'art. 1, si possono conferire a soggetti esterni all'Ente, esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione comunale. In ogni caso gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge;
- b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve essere accertata, con le modalità indicate nell'articolo 3, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preliminarmente determinati durata, luogo, oggetto e compenso. Pertanto è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o collaborazione coordinata e continuativa), data iniziale e finale, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
- e) la spesa per l'incarico deve essere contenuta nel limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione fissata nel bilancio preventivo dell'Ente;

2. E' possibile prescindere dal possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria per le tipologie di incarichi per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.

Art. 3 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Responsabile del Settore competente predisporre l'atto che approva il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi esterni, ed il relativo avviso previsto dal successivo art. 4.

2. La bozza definitiva dell'atto di cui al precedente comma viene trasmessa al Responsabile del Settore cui afferisce il servizio del Personale, affinché questi, di concerto con il Direttore generale, se nominato, o del Segretario generale, provveda, entro i successivi n. 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a verificare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi ed a rilasciare la relativa attestazione. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina, allegando all'atto di cui al comma 1, la suddetta attestazione.

Art. 4 - Procedura selettiva

1. Gli incarichi devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Settore competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - d) le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - e) il compenso complessivo lordo previsto;
 - f) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
 - b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
 - c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile Settore competente.

Art. 5- Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Responsabile Settore competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.
2. Per tale comparazione, il Responsabile del Settore può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Art. 6 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Responsabile del Settore competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.
2. Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
3. Il contratto deve, necessariamente, contenere:
 - a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o collaborazione coordinata e continuativa);
 - b) oggetto;
 - c) modalità di esecuzione;
 - d) responsabilità;

- e) durata e luogo della prestazione;
- f) compenso;
- g) recesso;
- h) risoluzione del rapporto di lavoro;
- i) risoluzione delle controversie;
- j) clausola di esclusività/non esclusività;
- k) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- l) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Settore competente, nei seguenti casi:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso.
- c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.
- d) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Settore competente, situazioni oggettive di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;

Art. 8 - Regime di pubblicità ed efficacia degli incarichi conferiti e trasmissioni

1. Il Responsabile del Settore che affida l'incarico pubblica sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 54 della legge n° 244 del 2007, modificativo dell'art.1 comma 127 della legge n° 662 del 1996, gli estremi dei provvedimenti finali e dei relativi contratti conferiti, relativamente a tutti gli incarichi oggetto del presente regolamento, ivi compresi quelli previsti dall'art. 1, comma 3, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso. I contratti sono efficaci dalla data della suddetta pubblicazione.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. L'elenco dei provvedimenti di incarico di cui al comma 1., comportanti una spesa superiore a 5.000,00 euro IVA esclusa, sono inviati semestralmente alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23/12/2005, n. 266.

Art. 9 - Limite massimo di spesa annua per gli incarichi

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 1, con le esclusioni ivi previste, è fissato nel Bilancio preventivo dell'Ente.

Art. 10 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione

3. La violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.